



**Città di Tortona**  
Provincia di Alessandria

**NUOVO REGOLAMENTO DEL COMITATO  
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13/11/2006

## Sommario

ART. 1.....	3
ART. 2 - FINALITÀ.....	3
ART. 3 - COMPOSIZIONE .....	3
ART. 4 - DURATA.....	3
ART. 5 - COMPITI.....	3
ART. 6 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO .....	4
ART. 7 - RAPPORTI TRA COMITATO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA.....	4
ART. 8 - RISORSE E STRUMENTI .....	5
ART. 9 - MODIFICHE.....	5
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE .....	5

#### ART. 1

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 25 febbraio 1993.

#### ART. 2 - FINALITÀ

Il Comitato per le pari opportunità è istituito per promuovere la rimozione di eventuali comportamenti discriminatori ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra le donne e gli uomini nell'accesso al lavoro e la loro progressione professionale e di carriera e per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra i lavoratori e lavoratrici, ai sensi della normativa vigente.

#### ART. 3 - COMPOSIZIONE

Il Comitato, che ha sede presso il Comune, è nominato dalla Giunta Comunale ed è composto come segue:

- un rappresentante dell'Ente, con funzioni di Presidente, designato dal Sindaco,
- un rappresentante designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali riconosciute e presenti nell'Ente
- da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Ente, nominati dall'Amministrazione stessa;

In caso di assenza prolungata di uno o più titolari si procederà alla designazione di supplenti per la durata dell'assenza.

Il 50% dei componenti deve essere donna.

#### ART. 4 - DURATA

Il Comitato per le Pari Opportunità resta in carica per un quadriennio e comunque non oltre la scadenza della Amministrazione in carica.

Il Comitato uscente continua a svolgere le proprie mansioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

#### ART. 5 - COMPITI

Al Comitato Pari opportunità sono riconosciute tutte le funzioni attribuite da leggi e da normative derivanti da accordi sindacali e Contratti nazionali o decentrati.

Il Comitato inoltre:

- 1) Studia, analizza, sensibilizza e diffonde cultura sulle pari opportunità, formula piani di azioni positive e propone misure atte a conseguire l'effettiva parità;
- 2) Esprime parere preventivo sui provvedimenti di interesse generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione dell'Ente;

- 3) Formula proposte in ordine ai corsi di formazione professionale, alla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali, alle esigenze familiari, alla mobilità, e altre materie che hanno valenza sulla condizione delle donne;
- 4) Promuove iniziative volte ad attuare le direttive U.E. per l'affermazione, sul lavoro, delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti sia fisici che psicologici e lesivi della libertà personali dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo svolgimento e allo sviluppo di corretti rapporti (mobbing, discriminazioni, emarginazioni);
- 5) Elabora proposte in merito a specifiche problematiche concernenti l'organizzazione del lavoro quali l'educazione della salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, con particolare attenzione alla maternità, promuovendo interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- 6) Persegue il raggiungimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure volte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di possibilità di evoluzione professionale;
- 7) Promuove indagini, studi, ricerche, seminari, anche in collaborazione con altri Enti, università, istituti, comitati costituiti con analoghe finalità, ecc.;
- 8) Si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 9) Assolve ogni altro compito ad esso attribuito da norme di legge e/o da regolamenti e dal C.C.N.L.

#### ART. 6 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 1) Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente o su richiesta di tre componenti,
- 2) Le sedute del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti;
- 3) La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno 5 giorni (lavorativi) prima e contiene l'ordine del giorno predisposto dal presidente.  
Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate almeno il giorno prima della riunione;
- 4) I componenti del Comitato che risultino assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive decadono e vengono sostituite secondo le modalità previste dall'art. 3.
- 5) Le funzioni di Segretario del Comitato, vengono svolte da un componente del Comitato stesso, a turno per la durata di un anno, nominato a maggioranza di voti. Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata;
- 6) L'attività svolta in qualità di componente il Comitato è considerata tutti gli effetti attività di servizio.

#### ART. 7 - RAPPORTI TRA COMITATO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Le proposte finalizzate a creare effettive condizioni di pari opportunità saranno trasmesse alla R.S.U..

Il Comitato definirà un percorso di collaborazione che permetterà un confronto proficuo con la delegazione trattante.

ART. 8 - RISORSE E STRUMENTI

- 1) L'Amministrazione Comunale istituisce un apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione, che il Comitato utilizzerà per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'attivazione delle iniziative programmate;
- 2) L'Amministrazione garantisce la sede per le riunioni e gli strumenti organizzativi necessari alla sua attività;
- 3) Il Comitato utilizza altresì eventuali fondi messi a disposizione dallo Stato o dall'UE.  
L'Amministrazione, salvi i vincoli di riservatezza, è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

ART. 9 - MODIFICHE

Ogni proposta di modifica successiva al presente regolamento dovrà essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Comitato.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.